

Publicato il 12/09/2024

N. 02545/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero **di** registro generale 724 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo D'Aparo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

contro

Comune **di** Gela, in persona del Sindaco legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Giommarresi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri **di** Giustizia;

Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'accertamento e la dichiarazione

- della illegittimità del silenzio-rifiuto sull' istanza **di** predisposizione del
progetto individuale di assistenza ex art. 14 della L. n. 328 del 2000;

- del diritto del -OMISSIS-, soggetto disabile, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la mancata tempestiva conclusione del procedimento volto all'adozione del **progetto individuale** ex art. 14 della L. 328/2000;

nonché per la condanna

- delle Amministrazioni resistenti alla predisposizione del **progetto individuale di** assistenza ex art. 14 della L. n. 328 del 2000;

e per la nomina

- per il caso **di** ulteriore inerzia nel termine assegnando, **di** un Commissario ad Acta affinché provveda in via sostitutiva

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto **di** costituzione in giudizio del Comune **di** Gela;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera **di** consiglio del giorno 11 settembre 2024 il dott. Guglielmo Passarelli **Di** Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La parte ricorrente premetteva **di** essere il tutore **di** -OMISSIS-, affetto da diverse patologie altamente invalidanti, quali “**Disabilità** intellettiva grave, -OMISSIS- nonché gravi allergie ad agenti inalanti ed alimenti”;

- che il predetto disabile era affetto anche da diverse allergie alimentari e patologie gastrointestinali, che ne rendevano necessaria l'ospedalizzazione;

- **di** aver chiesto alle Amministrazioni resistenti predisposizione del **progetto di vita** ex art. 14 della Legge 328/2000 in favore e nell'interesse del predetto disabile;
- che il Comune **di** Gela, con nota del 30 aprile 2024, sollecitava la convocazione dell'Unità **di** Valutazione della **Disabilità** per la valutazione multidimensionale del suddetto disabile;
- che, tuttavia, il piano non veniva redatto.

DIRITTO

Rilevato che la parte ricorrente chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'inerzia per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 14 l. n. 328/2000, atteso che la p.a. ha l'obbligo **di** predisporre il piano entro sessanta giorni; 2) violazione dell'art. 2 l. n. 241/90, atteso l'obbligo, in capo all'Amministrazione, **di** concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

- che il Comune **di** Gela, in memoria depositata in data 17.07.2024, eccepiva in primo luogo **di** aver fatto quanto nelle proprie competenze per la redazione del piano, sicché la mancata adozione dello stesso era imputabile esclusivamente all'inerzia dell'Azienda Sanitaria Provinciale; in secondo luogo, eccepiva l'infondatezza del ricorso perché la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre l'istanza ai sensi della l. n. 134/2015 (la normativa speciale concernente i soggetti autistici) e non ai sensi della l. n. 328/2000 (normativa generale applicabile ai disabili in genere);

Ritenuto che il ricorso è fondato;

- che l'art. 14, comma 1 della L. n. 328 del 2000 prevede che "Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili **di** cui all'articolo 3

della L. 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della **vita** familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un **progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma 2";

- che l'articolo 91 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 dispone, inoltre, che "Entro sessanta giorni dalla data **di** entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, emana le direttive per la revisione dei piani **di** zona dei distretti socio-sanitari e per l'adozione **di** piani personalizzati per i minori affetti da **disabilità**. I piani sono concertati con le associazioni delle famiglie dei minori disabili e sono adottati entro e non oltre sessanta giorni. L'attuazione dei piani deve essere garantita con le risorse economizzate che i distretti sociosanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro";

- che, come rilevato dalla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali e anche **di** questa Sezione (v. sentenza n. 926/2019), le norme suindicate consentono **di** sussumere il **progetto individuale** tra gli atti complessi esterni e diseguali che, pur implicando la legittimazione a resistere **di** entrambe le amministrazioni che concorrono alla sua adozione (T.A.R. Torino, Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 42; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16 gennaio 2013, n. 326), concentrano in capo all'amministrazione precedente, nel caso **di** specie, il Comune, l'obbligo **di** superare gli arresti procedurali e **di** dare impulso

concreto alla conclusione del procedimento;

- che, pertanto, la prima eccezione opposta dal Comune è infondata;
- che l'obbligo del Comune **di** provvedere sull'istanza sussiste anche se l'istanza non è stata proposta ai sensi della l. n. 134/2015, essendo comunque ben chiara la sostanza **di** quanto richiesto al Comune, ed essendo irrilevante il fatto che la parte privata indichi in modo impreciso le norme legislative applicabili;
- che, pertanto, anche la seconda eccezione opposta dal Comune è infondata;
- che, nel caso **di** specie, il Comune **di** Gela non ha provveduto sull'istanza presentata dalla ricorrente, mediante la predisposizione del **progetto individuale** nel termine (**di** sessanta giorni dalla richiesta) imposto dalla normativa regionale, in violazione dell'obbligo generale **di** cui all'art. 2 della L. n. 241 del 1990;
- che deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza volta all'attualizzazione del **progetto individuale** per la **disabilità** e il Comune deve essere condannato, conseguentemente, a provvedere entro il termine **di** 30 giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;
- che, per il caso **di** persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato si nomina, come richiesto dalla ricorrente, quale commissario ad acta, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l'Assessorato Regionale della Salute, con facoltà **di** delega, il quale provvederà entro i successivi 30 giorni su istanza **di** parte, compiendo tutte le attività amministrative necessarie, comprese le eventuali modifiche **di** bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione

inadempiente;

Ritenuto **di** dover, al riguardo, precisare che:

- a) il munus **di** ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione **di** appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
- b) il compenso per l'eventuale funzione commissariale andrà posto a carico dell'Amministrazione resistente e verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese **di** adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.;
- c) tale parcella andrà presentata, a pena **di** decadenza, nei termini **di** cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto **di** esecuzione della presente sentenza;
- d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito **di** atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco

denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;

Ritenuto che, quanto alla domanda risarcitoria, va fissata l’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 117 comma 6 c.p.a.;

CHE le spese processuali vanno poste a carico delle parti soccombenti e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

– Terza Sezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 724 dell’anno 2024 quanto alla domanda **di** accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, e per l’effetto accerta l’obbligo dell’Amministrazione **di** adottare un provvedimento espresso sull’istanza in epigrafe; fissa, per la trattazione della domanda risarcitoria, l’udienza pubblica del 4 marzo 2025;
2. Ordina alle Amministrazioni resistenti **di** provvedere a quanto richiesto entro il termine **di** giorni 30;
3. Nomina quale commissario ad acta, in caso **di** ulteriore inerzia dell’Amministrazione resistente, Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà **di** delega;
4. Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia - Palermo ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990;
5. Condanna il Comune **di** Gela e l’Azienda Sanitaria Provinciale **di** Caltanissetta, in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali,

come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti **di** cui **di** cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria **di** procedere, in qualsiasi ipotesi **di** diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché **di** qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato **di** salute delle parti o **di** persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera **di** consiglio del giorno 11 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli **Di** Napoli, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

In caso **di** diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

